

ANNOTAZIONI CANONISTICHE IN TEMA DI SEMINARI MAGGIORI

1. Premessa. — 2. Le fonti normative. — 3. La disciplina codiciale: novità e rilievi.
— 4. I seminari maggiori: natura e tipologia. — 5. Organi di governo e direzione.

1. *Premessa.*

Nell'ambito della riflessione sulla Chiesa promossa dall'ultima assise conciliare non è mancata un'attenta analisi sull'identità e missione del presbitero ⁽¹⁾ e, di conseguenza, sugli strumenti predisposti per la sua formazione; con parole del Proemio del decreto *Optatam totius*: « Il concilio ecumenico, ben consapevole che l'auspicato rinnovamento di tutta la Chiesa in gran parte dipende dal ministero sacerdotale animato dallo spirito di Cristo, afferma solennemente l'importanza somma della formazione sacerdotale, ne delinea alcuni principi fondamentali, diretti a riaffermare le leggi già collaudate dall'esperienza dei secoli e a inserirvi elementi nuovi rispondenti al tenore dei decreti e delle costituzioni conciliari e alle mutate condizioni dei tempi ».

Tra gli elementi basilari di cui il concilio ha ribadito la necessità, nell'ambito della formazione sacerdotale, un posto di rilievo è occupato dai seminari maggiori (OT,4) ⁽²⁾ che, come è noto, possedevano già quattro secoli di collaudata storia tanto che la loro struttura fondamentale non aveva subito grandi variazioni da quando il Concilio di Trento ne aveva stabilito l'obbligatorietà ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Cfr. decr. *Presbyterorum ordinis*, 7.XII.1965.

⁽²⁾ Tale necessità è stata da ultimo riaffermata dall'esortazione apostolica di Giovanni Paolo II, *Pastores dabo vobis* (in seguito PDV), del 25.III.1992, AAS 84 (1992) pp. 657-804, al n. 60.

⁽³⁾ Concilio di Trento, decr. *Cum adulescentium*, sess. XXIII, c. 5, 18 de ref., 15.VII.1563. Per una breve descrizione dell'evoluzione normativa riguardante i seminari dal Concilio tridentino al Vaticano II cfr. PUNZI NICOLÒ, voce *Seminari*, I, in « Enciclopedia Giuridica », Roma 1992, pp. 1-3.

In queste pagine si cercherà di offrire una breve panoramica della normativa sui seminari maggiori attualmente vigente nella Chiesa latina, fissando l'attenzione sugli aspetti, anche problematici, che ci sono parsi, da un punto di vista giuridico, di maggior interesse.

2. *Le fonti normative.*

Innanzitutto uno sguardo al quadro normativo. L'attuazione delle disposizioni del Vaticano II riguardanti la formazione sacerdotale si è rivelata più complessa di quanto ci si potesse attendere, in parte a motivo della profonda crisi che ha investito l'identità del presbitero negli anni immediatamente successivi al Concilio ⁽⁴⁾, in parte per la comprensibile difficoltà di predisporre, dal punto di vista normativo, degli strumenti idonei a perseguire la duplice caratteristica che la disciplina concernente la formazione al sacerdozio è chiamata ad assicurare: « una fisionomia essenziale del sacerdote che non muta », e la necessità di « adattarsi a ogni epoca e ad ogni ambiente di vita » ⁽⁵⁾. Ne è derivato che la riforma del Codice pio-benedettino su questo tema, sia stata accompagnata e seguita da un'abbondante produzione di documenti concernenti i diversi aspetti della formazione sacerdotale ⁽⁶⁾.

⁽⁴⁾ Cfr. PDV n. 11: « Questa crisi era nata negli anni immediatamente successivi al Concilio. Si fondava su un'errata comprensione, talvolta persino volutamente tendenziosa, della dottrina del magistero conciliare. Qui indubbiamente sta una delle cause del gran numero di perdite subite allora dalla Chiesa, perdite che hanno gravemente colpito il servizio pastorale e le vocazioni al sacerdozio, in particolare le vocazioni missionarie ».

⁽⁵⁾ Cfr. PDV, n. 6: « Certamente c'è una fisionomia essenziale del sacerdote che non muta: il sacerdote di domani, infatti, non meno di quello di oggi, dovrà assomigliare a Cristo. (...) Altrettanto certamente la vita e il ministero del sacerdote devono anche adattarsi a ogni epoca e ad ogni ambiente di vita ».

⁽⁶⁾ Vengono qui di seguito riportati in ordine cronologico i principali documenti post-conciliari su questa tematica emanati dalla Sede Apostolica. *Sommi Pontefici*: PAOLO VI, Lett. ap. *Sommi Dei Verbum* [la formazione dei seminaristi], 4.XI.1963, AAS 55 (1963) pp. 979-995, in « Enchiridion Vaticanum » (in seguito « EV ») 2, nn. 63-84; enc. *Sacerdotialis coelibatus*, 24.VI.1967, AAS 59 (1967) pp. 657-697, in « EV » 2, nn. 1415-1513; lett. ap. *Ad pascendum* [il diaconato nella Chiesa latina], 15.VIII.1972, AAS 64 (1972) pp. 534-540, in « EV » 4, nn. 1771-1793; GIOVANNI PAOLO II, lett. *Novo incipiente*, 8.IV.1979, in « EV » 6, nn. 12871328; cost. ap. *Spirituali militum curae* VI § 3 [seminario dell'Ordinariato militare], 21.IV.1986, AAS 78 (1986) pp. 484, in « EV » 10, n. 359; es. ap. *Pastores da-*

E pur limitandosi alla sola legislazione di carattere universale, va rilevato che non è sempre agevole districarsi fra documenti di indole, qualità e portata certamente differenti, ma accumulati dal fatto di provenire tutti dalle congregazioni romane, ponendosi a volte il problema del loro rango giuridico. A questo proposito, infatti, vi è chi non senza ragione, ha posto, ad esempio, seri dubbi sulla forza

bo vobis, citata alla nota 2. *Congregazioni romane*: CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, dirett. *Ecclesiae imago*, 22.II.1973, capp. V e VI (il seminario e la pastorale vocazionale), in « EV » 4, nn. 2254-2263, 2264-2266; CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, lett. circ. *Puisque la « Ratio »* [formazione missionaria dei seminaristi], 17.V.1970, in « EV » 3, nn. 2543-2550; lett. circ. *La Congregazione* [formazione nei seminari maggiori], 25.IV.1987, in « EV » 10, nn. 1734-1750; CONGREGAZIONE PER IL CLERO, nota dirett. *Postquam Apostoli* [collaborazione fra le Chiese particolari], 25.III.1980, AAS 72 (1980) pp. 343-364, in « EV » 7, nn. 234-287; *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri*, 31.I.1994, Libreria editrice Vaticana 1994; SACRA CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI e SACRA CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, nota dirett. *Mutuae relationes* [mutui rapporti tra i Vescovi e i religiosi], 14.V.1978, AAS 70 (1978) pp. 473-506, in « EV » 6, nn. 586-717; CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA (DEI SEMINARI E DEGLI ISTITUTI DI STUDI), *Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis*, edizione rivista dopo la promulgazione del CIC, 19.III.1985, Typis pol. Vat. 1985, in « EV » S1, nn. 918-1072; lett. circ. *En cette période* [insegnamento della filosofia nei seminari], 20.I.1972, prot. n. 137/65, in « EV » 4, nn. 1516-1556; *Orientamenti educativi per la formazione al celibato sacerdotale*, 11.IV.1974, Tip. pol. Vat. 1974, in « EV » 5, nn. 190-426; lett. circ. *Postremis hisce annis* [insegnamento del diritto canonico], 2.IV.1975, prot. n. 194/74, in « EV » 5, nn. 1221-1242; *La formazione teologica dei futuri sacerdoti*, 22.II.1976, Tip. pol. Vat. 1976, in « EV » 5, nn. 1766-1911; lett. circ. *Vocationes aduitorum*, 14.VII.1976, prot. n. 4/76, in « EV » 5, nn. 2097-2108; istr. *In ecclesiasticam futurorum* [formazione liturgica nei seminari], 3.VI.1979, Tip. pol. Vat. 1979, in « EV » 6, nn. 1550-1704; lett. *The document* [formazione spirituale nei seminari], 6.I.1980, in « EV » 7, nn. 45-90; lett. circ. *Il fenomeno della mobilità* [La pastorale della mobilità umana nella formazione dei futuri sacerdoti], 25.I.1986, prot. n. 205/85, in « EV » 10, nn. 5-24; *Orientamenti per la formazione dei futuri sacerdoti circa gli strumenti della comunicazione sociale*, 19.III.1986, Tip. pol. Vat. 1986, in « EV » 10, nn. 75-195; lett. circ. *Ci permettiamo* [ammissione di ex-seminaristi in altro seminario], 9.X.1986, prot. n. 575/83, in « EV » 10, nn. 949-952; lett. circ. *Eu égard au développement* [studi sulle Chiese orientali], 6.I.1987, prot. n. 340/86, in « EV » 10, nn. 1130-1149; lett. circ. *La seconda assemblea* [La Vergine Maria nella formazione intellettuale e spirituale], 25.III.1988, prot. n. 1305/87, in « EV » 11, nn. 283-324; doc. *In questi ultimi decenni* [la dottrina sociale della Chiesa nella formazione sacerdotale], 30.XII.1988, in « EV » 11, nn. 1901-2109; istr. *Inspectis dierum* [studio dei Padri della Chiesa nella formazione sacerdotale], 10.XI.1989, AAS 82 (1990) pp. 607-636, in « EV » 11, nn. 2831-2897; *Direttive sulla preparazione degli educatori nei seminari*, 4 novembre 1993, in Supplemento a « L'Osservatore Romano » n. 8, 12 gennaio 1994.

« legislativa » della *Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis* del 1985 (in seguito RFIS), che pure è, accanto al Codice, la norma fondamentale relativa alla formazione sacerdotale, sostitutiva di quella del 1970, giacché, a differenza della *Ratio* del 1970 non è mai stata pubblicata secondo le prescrizioni del c. 8 § 1 del CIC (7).

Si potrebbe pertanto offrire il seguente quadro normativo: *a) legislazione universale*: oltre alle disposizioni conciliari contenute soprattutto nei decreti *Optatam totius* e *Presbyterorum ordinis*, vanno tenuti presenti il CIC nella parte dedicata alla formazione dei chierici (cc. 232-264) e al sacramento dell'ordine (cc. 1008-1054), e la cost. ap. *Pastor bonus* (8).

b) legislazione particolare: ai sensi del c. 242 § 1, la *Ratio* di formazione sacerdotale per ogni singola nazione da osservarsi in tutti i seminari diocesani e interdiocesani (9); gli statuti (c. 237) e il regolamento (c. 243) di ogni singolo seminario. Per quanto concerne le istruzioni, lettere, direttive ecc. delle congregazioni romane, si tratta in linea di massima di norme amministrative di tipo esecutivo (10) che tendono a sviluppare o specificare, senza derogare, le disposizioni di legge (11).

3. *La disciplina codiciale: novità e rilievi.*

Seguendo le direttive conciliari, miranti a considerare la formazione al sacerdozio in modo globale, come un cammino a tappe suc-

(7) Cfr. GHIRLANDA, *Alcuni aspetti della formazione sacerdotale nel Diritto canonico*, in « La Civiltà Cattolica », 1993, III, p. 225, nota 2.

(8) In seguito PB, sulle competenze attribuite alla Congregazione per le Chiese Orientali, alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e alla Congregazione per l'Educazione cattolica, e che, come si vedrà più innanzi, ha in parte derogato il c. 237 § 2 relativo ai seminari interdiocesani.

(9) Cfr. BARRY, *The Implementation by Episcopal Conferences of the Conciliar Decree « Optatam totius »*, in « Studia Canonica », 18 (1984) pp. 291-324; MARTÍN DE AGAR, *Legislazione delle Conferenze episcopali complementare al C.I.C.*, Milano 1990, p. 757.

(10) Cfr. LABANDEIRA, *Trattato di Diritto Amministrativo Canonico*, Milano 1994, pp. 248-252.

(11) Sebbene non sia questa la sede opportuna per entrare nel merito della questione, non mi si nasconde che anche in quest'ambito si pone il problema della natura « legislativa » o « amministrativa » delle norme provenienti dai dicasteri romani, e che conseguentemente occorre delineare chiaramente la gerarchia delle norme. Per puntuali osservazioni al riguardo cfr. LABANDEIRA, *Trattato...cit.*, pp. 255-257.

cessive, di cui la formazione propriamente seminaristica costituisce uno dei momenti, sebbene tra i più rilevanti, il legislatore ha innovato la disciplina pio-benedettina sia da un punto di vista sistematico che dalla prospettiva con cui ha regolato la materia.

In riferimento al primo aspetto, è stato unanimemente sottolineato⁽¹²⁾ che l'attuale collocazione risponde meglio al concetto di formazione, intesa come un processo che comprende tutte le dimensioni della persona, laddove il CIC 17 privilegiava soprattutto il profilo dottrinale, e quindi la materia era stata inserita nella parte IV del libro III (« De magisterio ecclesiastico »). In secondo luogo, mentre l'abrogato Codice centrava la sua attenzione sul seminario, nella sua struttura giuridica e patrimoniale, da cui il nome dello stesso titolo XXI « De seminariis », qui invece la posizione preminente spetta alla figura del candidato ai sacri ministeri, nei confronti del quale si articolano le posizioni giuridiche dei soggetti e delle strutture destinate alla sua formazione.

I principi giuridici fondamentali concernenti la formazione al sacerdozio sono sinteticamente enunciati nel c. 232 che, pur avendo un tenore letterale assai simile al c. 1352 CIC 17⁽¹³⁾, presuppone tuttavia un certo progresso, giacché evidenzia in modo più chiaro i diritti-doveri fondamentali dei differenti soggetti chiamati a intervenire in tale formazione.

Da un lato, infatti, il c. 232, analogamente a quanto previsto nel c. 1352 CIC 17, ribadisce il diritto proprio ed esclusivo della Chiesa di formare i suoi ministri, diritto che, nella sua dimensione « esterna », cioè nei rapporti con la comunità civile, è una componente del diritto di libertà religiosa, spettante quindi ad ogni comunità confessionale, secondo quanto è affermato nella dichiarazione *Dignitatis humanae*, n. 4⁽¹⁴⁾. Ma al contempo, ed è questo l'aspetto più significativo, occorre rilevare che, se il CIC 17 si limitava alla

(12) Cfr. DE PAOLIS, *La formazione dei chierici*, in AA.VV., « Il fedele cristiano », Bologna 1989, pp. 116-117; *Commento al Codice di Diritto Canonico*, a cura di Pinto, Roma, 1985, commento al capitolo « De clericorum institutione »; RINCÓN, commento al capitolo « De clericorum institutione », in *Código de Derecho Canónico*, a cura dell'Istituto Martín de Azpilcueta, V ed., Pamplona 1992.

(13) Il testo del c. 1352 CIC 17 è il seguente: « Ecclesiae est ius proprium et exclusivum eos instituendi qui ecclesiasticis ministeriis sese devovere cupiunt ».

(14) « Parimenti alle comunità religiose compete il diritto di non essere impedito con mezzi legali o con atti amministrativi del potere civile di scegliere, educare, nominare e trasferire i propri ministri ».

proclamazione di questo diritto della Chiesa in modo da proteggerne l'indipendenza e la libertà da eventuali illegittime ingerenze del potere secolare (« ius est proprium et exclusivum »), il c. 232 sottolinea in primo luogo il dovere che ha la comunità ecclesiale di provvedere alla formazione dei ministri, da cui il rispettivo diritto deriva come logica conseguenza per poter assolvere tale compito: « officium est atque ius proprium et exclusivum ». Ciò assume una grande rilevanza, perché traduce giuridicamente in modo più preciso la dinamica vocazionale, facendo discendere il diritto-dovere della Chiesa dalla chiamata del Signore: « la Chiesa (...) ha la grazia e la responsabilità di accompagnare quanti il Signore chiama a divenire suoi ministri (...) »⁽¹⁵⁾.

Inoltre, va sottolineato che destinatari di questo diritto-dovere della Chiesa sono « qui ad sacra ministeria deputantur ». La modifica redazionale rispetto al precedente Codice (« qui ecclesiasticis ministeriis devovere cupiunt » c. 1352 CIC 17), mostra che la relazione giuridica specifica tra il candidato e la Chiesa sorge dall'atto ecclesiale di deputazione ai sacri ministeri, successivo alla verifica dei requisiti di idoneità⁽¹⁶⁾, senza per questo indebolire il dovere di promuovere vocazioni (cfr. c. 233) o la sollecitudine pastorale verso coloro che si « sentono chiamati » a svolgere un determinato ministero.

Ne deriva che la disciplina codiciale relativa alla formazione dei ministri sacri si articola da un lato sul diritto-dovere della Chiesa di provvedere all'adeguata preparazione di coloro che da essa sono destinati a svolgere tali funzioni, e dall'altro sulle diverse posizioni giuridiche che il candidato assume nei confronti della Chiesa lungo il suo itinerario vocazionale. Entro questo quadro si colloca la normativa sui seminari maggiori.

Infatti il c. 235, riprendendo il dettato di OT, 4, che si ispira al c. 972 CIC 17, prescrive per i giovani che intendono accedere al sacerdozio, l'obbligo di ricevere la formazione corrispondente presso un seminario maggiore; obbligo che viene ribadito nella RFIS n. 1 e nella PDV n. 60.

Dal punto di vista giuridico, il c. 235 va ricondotto a due principi più generali. Il primo, relativo al diritto-dovere dei fedeli di ricevere un'adeguata formazione per il disimpegno dell'incarico che

⁽¹⁵⁾ PDV n. 65

⁽¹⁶⁾ Cfr. ad esempio il c. 241 § 1 relativo all'*admissio* in un seminario maggiore.

viene loro affidato nella Chiesa. È una situazione giuridica che riguarda tutti i fedeli, benché il Codice lo preveda esplicitamente solo nella parte dedicata ai fedeli laici (cfr. c. 231 § 1). Ne consegue che questo diritto-dovere risulti di particolare importanza nel caso dei ministri sacri per il ruolo decisivo che questo ministero assume nella Chiesa (17).

Ma a ciò va aggiunto un secondo principio proprio della dinamica della vocazione sacerdotale. Infatti, il desiderio di accedere al sacerdozio non conferisce di per sé alcun diritto in ordine alla ricezione di questo sacramento, poiché non si tratta dell'esplicitazione di una posizione giuridica derivante dalla condizione di fedele, come sarebbe invece il caso del diritto alla formazione dottrinale previsto nel c. 229, ma, giuridicamente, si tratta soltanto di un mero presupposto che attende il riconoscimento ecclesiale, per poter far sorgere specifiche posizioni giuridiche in questo ambito. Giacché all'autorità della Chiesa, e segnatamente al Vescovo, compete la responsabilità di verificare l'autenticità della vocazione al sacerdozio, ne deriva che la Chiesa stessa abbia il dovere di stabilire nel modo che ritiene più adeguato i mezzi e gli strumenti che le appaiono maggiormente idonei per il discernimento e l'accompagnamento vocazionale dei candidati al sacerdozio (18).

L'attuale normativa stabilisce al riguardo norme concernenti sia la durata del periodo di formazione che il luogo ove essa si svolge.

Destinatari di tale normativa sono soltanto « i giovani (*iuvenes*) che intendono accedere al sacerdozio », cioè non le cosiddette vocazioni adulte, per le quali, invece, occorrerà valutare un adeguato cammino formativo non necessariamente coincidente con il seminario maggiore (19).

Per ciò che si riferisce alla durata del periodo di formazione il Codice attuale è più rigoroso rispetto al corrispondente c. 972 CIC 17, che prevedeva il soggiorno in seminario per tutta la durata del

(17) Cfr. OT, Proemio.

(18) « È proprio del Vescovo o del superiore competente non solo sottoporre ad esame l'idoneità e la vocazione del candidato, ma anche riconoscerla. Un simile elemento ecclesiastico inerisce alla vocazione al ministero presbiterale come tale. Il candidato al presbiterato deve ricevere la vocazione non imponendo le proprie personali condizioni ma accettando anche le norme e le condizioni che la Chiesa stessa, per la sua parte di responsabilità, pone » (PDV, n. 35)

(19) « Non è sempre possibile, e spesso non è neppure conveniente, invitare gli adulti a seguire l'itinerario educativo del Seminario maggiore » (PDV, n. 64).

curricolo di sacra teologia (quattro anni) a meno che per causa grave l'Ordinario, in casi particolari, dispensasse da tale requisito. La normativa vigente, invece, estende tale obbligo a tutta la durata del periodo della formazione che, ordinariamente, comprende sei anni, senza escludere la possibilità che, in consonanza con PDV n. 62, questo tempo venga preceduto da un periodo propedeutico, nel caso in cui eventuali carenze formative dovute all'ambiente in cui il giovane si è educato rendessero opportuna questa preparazione previa al seminario.

Al Vescovo tuttavia è concesso ridurre a non meno di quattro anni (non necessariamente coincidenti con il curricolo di teologia, a meno che la legge particolare disponga diversamente) la permanenza in seminario del candidato, se le circostanze lo richiedono. Sebbene il c. 235 non lo preveda più, come invece avveniva per il c. 972 CIC 17, pare che, in forza del c. 87 § 1, il Vescovo diocesano possa dispensare anche dall'obbligo di permanenza in seminario stabilito dal c. 235.

Il tempo di permanenza nel seminario va computato a partire dall'ammissione di cui al c. 241 § 1, che è atto distinto dall'ammissione agli ordini prevista nel c. 1034, giacché quest'ultima, requisito previo all'ordinazione diaconale o presbiterale, è un rito liturgico che giuridicamente attesta già un riconoscimento pubblico da parte dell'autorità ecclesiastica dell'idoneità del candidato e della sua vocazione, mentre, nel caso del c. 241 § 1, siamo in presenza soltanto di una valutazione iniziale in attesa di una verifica.

Per ciò che concerne il « luogo » della formazione, esso deve essere un seminario legittimamente eretto (cfr. cc. 237 e ss.). Sebbene la PDV n. 60, sottolinei che « [il seminario] si presenta soprattutto come una *comunità educativa in cammino* », lasciando quindi la possibilità, come del resto fa il Codice, che possa materialmente configurarsi con modalità differenti, le norme che prevedono la sua struttura interna (cfr. cc. 239, 240) nonché la necessità che vi si pratichi vita comune (cfr. c. 245 § 2), comportano una certa unità spaziale.

Considerata l'importanza che la formazione sacerdotale avvenga in un seminario (sebbene ciò non implichi che essa si realizzi nel medesimo seminario lungo tutta la sua durata), il c. 235 § 2, che ricalca quasi alla lettera il c. 972 § 2 CIC 17, prevede che, nel caso di permanenza legittima al di fuori di un seminario, il candidato sia affidato ad un sacerdote « pio ed idoneo » che ne curi la vita spirituale e la disciplina. Ciò impone l'obbligo al Vescovo diocesano di provvede-

dere al riguardo non soltanto nell'eventualità di una dispensa dalla formazione in seminario ai sensi del c. 235 § 1, ma anche per tutte le volte che il seminarista risieda per periodi di tempo più o meno lunghi fuori di esso.

4. *I seminari maggiori: natura e tipologia.*

Se per quanto concerne la finalità generale del seminario (la formazione dei sacri ministri) si riscontra un'identità tra la normativa pio-benedettina e quella attuale, quanto alla finalità prossima il seminario tridentino si presentava soprattutto come un'istituzione che si proponeva di fornire una cultura umanistica e classica (seminario minore) e filosofico-teologica (seminario maggiore), e assicurare una disciplina congruente con lo stato clericale. Si trattava, cioè di istituzioni con una prevalente connotazione « scolastica ».

Senza dimenticare tale aspetto, peraltro connesso con l'età dei candidati, la normativa vigente tende a sottolineare che i seminari sono istituzioni destinate all'accompagnamento vocazionale degli aspiranti al sacerdozio, lungo un cammino formativo che si va delineando ⁽²⁰⁾ (nascita di un progetto di vocazione, discernimento, scelta, sottoposizione di tale scelta alla Chiesa). Ne deriva la particolare attenzione che il Codice dedica alle distinte dimensioni della formazione seminaristica ⁽²¹⁾.

Considerata, poi, la necessità che la formazione per il sacerdozio avvenga in un seminario, vengono offerte dal c. 237 alcune indicazioni normative riguardanti l'erezione e la tipologia di tali istituzioni.

Lo stretto vincolo che unisce il candidato al sacerdozio alla comunità ecclesiale al cui servizio sarà destinato e al Vescovo chiamato a discernere ed accompagnarlo nell'itinerario vocazionale ⁽²²⁾, rende particolarmente opportuno che in ogni diocesi vi possa essere un seminario maggiore.

⁽²⁰⁾ Sebbene esuli dalla finalità di queste pagine la problematica riguardante la natura dei seminari minori, va comunque sottolineato che anch'essi possiedono una connotazione vocazionale, come ribadito da OT, 3.

⁽²¹⁾ Cfr. i cc. 244-252; 254-258.

⁽²²⁾ Cfr. HERRANZ, *Studi sulla nuova legislazione della Chiesa*, Milano 1990, pp. 270-271.

Tuttavia, sebbene tale orientamento sia stato anche di recente ribadito ⁽²³⁾, vari fattori, tra i quali si possono ricordare l'esiguo numero di candidati o di formatori preparati, fanno sì che la disciplina attuale, a differenza del c. 1354 § 3 CIC 17, preveda l'obbligatorietà dell'erezione del seminario diocesano non soltanto laddove sia « possibile » ma anche « opportuno », lasciando quindi ai Vescovi interessati la valutazione sulla convenienza della sua erezione.

Il c. 237 aggiunge, inoltre, che « altrimenti (*secus*) gli alunni (...) vengano affidati ad un altro seminario oppure venga eretto un seminario interdiocesano ». L'affidamento ad un altro seminario non è però determinato soltanto dalla mancanza di un seminario diocesano giacché, tenuto conto delle necessità della Chiesa o dello stesso candidato, vi possono essere altri motivi che lo suggeriscono, quali ad esempio una disponibilità missionaria ⁽²⁴⁾, o l'opportunità che l'allunno frequenti istituti superiori o facoltà universitarie ⁽²⁵⁾.

Oltre al seminario diocesano il c. 237 considera la possibilità di erezione di un seminario interdiocesano. Tale figura, prevista dal Concilio di Trento e innovata dai pontefici Pio X e Benedetto XIV con l'istituzione dei seminari regionali ⁽²⁶⁾, fu disciplinata nel CIC 17 ai cc. 1354 § 3 e 1357 § 4, disponendo che la loro costituzione governo ed amministrazione fossero retti dalle norme emanate dalla Sede Apostolica. Nel Concilio Vaticano II e nei documenti successivi fu affrontato nuovamente il tema dei seminari interdiocesani, benché non sempre utilizzando una terminologia uniforme. Così in OT, 7 troviamo « seminari interdiocesani o regionali o nazionali »; in PO, 10 « seminari internazionali »; nella RFIS n. 21 « seminario interdiocesano (regionale, centrale o nazionale) ». Nel CIC 83, al c. 295, sono menzionati i « seminari nazionali o internazionali », mentre il c.

⁽²³⁾ Cfr. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA (DEI SEMINARI E DEGLI ISTITUTI DI STUDI), *Direttive sulla preparazione degli educatori nei seminari*, 4.XI.1993, cit., n. 81 nota 63.

⁽²⁴⁾ PDVn. 59; CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA (DEI SEMINARI E DEGLI ISTITUTI DI STUDI), *Direttive ...*, cit., n. 82.

⁽²⁵⁾ RFIS, n. 85.

⁽²⁶⁾ Cfr. SACRA CONGREGAZIONE DEI VESCOVI E DEI REGOLARI, *Programma generale studiorum a Pio Pp. X approbatum pro omnibus Italiae Seminariis*, 1907, e *Normae ad instaurandum institutionem et disciplinam in Seminariis Italiae a Pio Pp. X approbatae*, 18.1.1908; BENEDICTUS XV, m.p. *Seminaria clericorum*, 4.XI.1915, citati in PUNZI NICOLÒ, voce *Seminari*, I, p. 3, in « Enciclopedia Giuridica », Roma 1992; RINCÓN, commento al c. 237, in *Código de Derecho Canónico*, a cura dell'Istituto Martín de Azpilcueta, V ed., Pamplona 1992

237 si riferisce soltanto al seminario diocesano o interdiocesano, come pure la PB, art. 113 § 3.

Certamente vari possono essere i criteri da cui muovere per offrire una tipologia dei seminari attualmente esistenti; tuttavia, da un punto di vista giuridico, ci pare che l'elemento più significativo per tentare di operare una classificazione sia quello dell'autorità di erezione e di governo del seminario. In questo senso i seminari possono essere: *a)* diocesani, quando l'autorità sia un Vescovo od un Ordinario ad esso equiparato; *b)* interdiocesani, quando, ai sensi dell'art. 113 § 3 PB, la Congregazione per l'Educazione Cattolica erige detti seminari, ne approva gli statuti, ed il loro governo è esercitato da una pluralità di Vescovi ⁽²⁷⁾.

Nella categoria dei seminari interdiocesani possono essere operate ulteriori distinzioni qualora si configurino come regionali o nazionali oppure semplicemente interdiocesani.

L'art. 113 § 3 della PB modifica il disposto del c. 237 quanto all'autorità di erezione dei seminari interdiocesani. Infatti, dal testo del c. 237 pare debba intendersi che le autorità competenti per l'erezione di un seminario interdiocesano siano, previa approvazione della Santa Sede, i Vescovi interessati o la Conferenza Episcopale, nel caso di seminari interdiocesani per tutto il suo territorio ⁽²⁸⁾. Con l'entrata in vigore della cost. ap. *Pastor Bonus* la competenza di erigere è attribuita alla Congregazione per l'Educazione Cattolica, il che non toglie, tuttavia, ai Vescovi interessati o alla Conferenza Episcopale, l'iniziativa di proporre l'erezione di un seminario interdiocesano e di presentare gli statuti per l'approvazione.

Il c. 238 conferisce personalità giuridica *ipso iure* ai seminari legittimamente eretti. Nel CIC 17 la questione era affrontata in modo incidentale nel c. 99, includendo i seminari tra le *personae morales* non collegiali.

Secondo le norme che regolano la personalità giuridica (cfr. cc. 114-116), i seminari sono da annoverare tra le persone giuridiche pub-

⁽²⁷⁾ BERTONE, *La Congregazione per l'Educazione Cattolica (dei Seminari e degli Istituti di Studi)*, in AA.VV. « La Curia Romana nella cost. ap. « Pastor Bonus » », Città del Vaticano 1990, p. 385.

⁽²⁸⁾ Cfr. RINCÓN, commento al c. 237, in *Código de Derecho Canónico*, a cura dell'Istituto Martín de Azpilcueta, V ed., Pamplona 1992; *Commento al Codice di Diritto Canonico*, a cura di Pinto, Roma 1985, commento al c. 237; DE PAOLIS, *La formazione dei chierici*, cit., pp. 122-123; MOGAVERO, *I ministri sacri o chierici*, in AA.VV., « Il diritto nel mistero della Chiesa » II ed., Vol. II, Roma, 1990, pp. 94-95.

bliche, vale a dire enti che « a nome della Chiesa compiono, a norma delle disposizioni del diritto, il proprio compito, loro affidato in vista del bene pubblico » (c. 116 § 1).

Nel silenzio del Codice appare invece problematico determinare se appartengano alla categoria delle *universitates personarum* oppure *rerum*. Alla difficoltà, già evidenziata in dottrina ⁽²⁹⁾, di poter a volte distinguere con precisione nell'ordinamento canonico, se un ente si configuri come insieme di persone o come insieme di cose, va aggiunto il fatto che, come in questo caso, ci troviamo di fronte ad enti che possiedono una rilevanza sia in ambito canonico che in quello civile, con la conseguente possibilità di configurarsi giuridicamente in modo diverso in ognuno di questi due ambiti.

I commentatori del CIC 17, inclini sotto questo aspetto ad una visione patrimoniale del seminario, ritenevano che la personalità morale del seminario fosse da attribuire ai beni destinati a tale ente, considerando quindi il seminario una *universitas rerum* ⁽³⁰⁾, finalizzata alla formazione del clero. Anche attualmente vi è chi si orienta in questa direzione ⁽³¹⁾, benché, se ci si attiene alla sola configurazione giuridica canonica, parrebbe più adeguato alla fisionomia del seminario considerare prevalente l'elemento personale.

Destinatari dell'attribuzione della personalità giuridica sono i seminari « legittimamente eretti » senz'altra specificazione. Ne consegue che, come affermato in dottrina ⁽³²⁾, con l'espressione seminari si debbano intendere tutti i tipi di seminari esistenti, vale a dire maggiori, minori, diocesani e interdioesani, purché eretti come tali.

A questo proposito, infatti, ci si potrebbe chiedere se vadano inclusi nella categoria dei seminari gli « istituti analoghi » o gli « istituti simili » di cui tratta il c. 234. Per alcuni la risposta appare decisamente positiva qualora si tratti di istituzioni che perseguono una finalità vocazionale ⁽³³⁾. Ma ciò non appare del tutto soddisfacente se

⁽²⁹⁾ Cfr. PUNZI NICOLÒ, voce *Persona giuridica (Diritto canonico)*, in « Enciclopedia Giuridica » vol. XXIII, Roma 1990, p. 1.

⁽³⁰⁾ Cfr. WERNZ-VIDAL, *Ius canonicum*, III ed., T. II, Romae 1943, p. 37; VERMEERSCH-CREUSEN, *Epitome iuris canonici*, VII ed., T. I, Mechliniae-Romae 1949, pp. 201-202.

⁽³¹⁾ Cfr. DE PAOLIS, *La formazione dei chierici*, cit., p. 125.

⁽³²⁾ RINCÓN, commento al c. 238, in *Código de Derecho Canónico*, a cura dell'Istituto Martín de Azpilcueta, V ed., Pamplona 1992.

⁽³³⁾ CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico*, vol. I, Napoli 1988, commento al c. 238.

si tiene conto del fatto che, come rilevato in dottrina ⁽³⁴⁾, il Codice, entro una generica finalità di promuovere le vocazioni, ha raggruppato entità che sono fra loro distinte sia per la configurazione giuridica, che per la loro stessa finalità specifica: ossia le istituzioni che direttamente si prefiggono di coltivare i germi della vocazione, e quelle che, pur aperte a tale possibilità, perseguono uno scopo indirizzato soprattutto ad impartire una formazione religiosa. In questo senso, ai fini dell'attribuzione *ipso iure* della personalità giuridica, ci pare più in consonanza con il dettato del c. 238 adottare un concetto ristretto di seminario, cioè di istituzione orientata a coltivare una vocazione incipiente.

5. *Organi di governo e direzione.*

Mentre il CIC 17 prevedeva un regime differenziato per il governo e l'amministrazione dei seminari diocesani e interdiocesani (cfr. c. 1357 §§ 1 e 4), di spettanza rispettivamente del vescovo diocesano e della Santa Sede, l'attuale normativa attribuisce tali funzioni all'autorità diocesana, Vescovo o Vescovi diocesani interessati, riservando alla Sede Apostolica, nel caso di seminari interdiocesani, solo la loro erezione e l'approvazione degli statuti ⁽³⁵⁾.

Nell'indicare la competenza del Vescovo sul seminario il c. 259 utilizza un'espressione equivalente a quella adottata nell'abrogata codificazione — « *superius regimen et administrationem* » —, e che comprende, oltre alle attribuzioni indicate in altri canoni (cfr. cc. 235 § 1; 241; 243; 253 § 1; 257 § 2; 263; 264 § 1) tutto quanto concerne il governo spirituale e materiale del seminario, in conformità con la normativa universale e la « *Ratio* » nazionale e secondo le modalità previste negli statuti.

Come è stato sottolineato in dottrina, il fatto che il « *superius regimen* » nei seminari interdiocesani spetti ai Vescovi « *quorum interest* », potrebbe nella pratica risultare problematico ⁽³⁶⁾, qualora non siano precisate negli statuti o in altri accordi le modalità di esercizio congiunto di tale potestà ⁽³⁷⁾.

⁽³⁴⁾ DE PAOLIS, *La formazione dei chierici*, cit., pp. 120-121.

⁽³⁵⁾ PB, art. 113.

⁽³⁶⁾ PUNZI NICOLÒ, voce *Seminari*, cit., p. 3.

⁽³⁷⁾ Il c. 336 § 1 del CCEO prevede che il seminario comune a diverse eparchie sia soggetto al Gerarca designato da coloro che hanno eretto il seminario.

Poiché « il dovere e il diritto proprio ed esclusivo che appartengono alla Chiesa nella formazione di coloro che sono destinati al sacro ministero si realizzano quando il Vescovo sceglie, chiama, forma ed ammette al sacramento dell'Ordine i candidati che ritiene idonei »⁽³⁸⁾, al Vescovo competono i diritti-doveri elencati nel c. 259 § 2 e che riproducono sostanzialmente il c. 1357 § 2 CIC 17. Il fatto che il Vescovo si avvalga della collaborazione dei superiori del seminario per svolgere questa sua funzione, non lo esonera, infatti, dal dovere di intervenire personalmente come indicato dal direttorio *Ecclesiae imago*⁽³⁹⁾, e ribadito dalla PDV n. 65⁽⁴⁰⁾.

Collaboratori diretti del Vescovo nel compito di formazione dei candidati al sacerdozio sono gli uffici destinati a dirigere la vita del seminario. Tali uffici vengono descritti nel c. 239, benché occorra tener presente che la grande diversità di situazioni e di dimensioni che si possono riscontrare nei differenti seminari, giustifica il fatto che il c. 239 si limiti ad un'elencazione minima di essi, lasciando alla legislazione particolare la precisazione più concreta⁽⁴¹⁾.

Tra i diversi uffici previsti dalla legislazione codiciale occorre distinguere quelli obbligatori da quelli facoltativi. Tra i primi sono da considerarsi: il rettore, l'economista, almeno un direttore spirituale, i confessori (cfr. c. 240), il moderatore degli studi (cfr. cc. 254 e 261) e i docenti, nel caso gli studi si svolgano nello stesso seminario. Tutti gli altri uffici, di per sé facoltativi, sono subordinati alla dimensione e alla struttura concreta di ogni singolo seminario.

Quanto alla nomina dei superiori del seminario, essa spetta al Vescovo o ai Vescovi interessati⁽⁴²⁾. Gli statuti del seminario possono precisare meglio le modalità di nomina e di rimozione dei singoli uffici, tenendo sempre presente che la relazione giuridica intercor-

(38) CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA (DEI SEMINARI E DEGLI ISTITUTI DI STUDI), *Direttive ... cit.*, n. 8.

(39) SACRA CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio *Ecclesiae imago*, cit., n. 191.

(40) « Risulta quanto mai significativo della sua responsabilità formativa nei riguardi dei candidati al sacerdozio che il Vescovo li visita spesso e in qualche modo « stia » con loro ».

(41) In questo senso sia la RFIS, n. 27 che le *Direttive sulla preparazione degli educatori nei seminari*, n. 45, prevedono accanto alle figure indicate nel c. 239, cui si deve peraltro aggiungere anche il moderatore degli studi contemplato nel c. 261 § 2, altri collaboratori quali il responsabile delle attività pastorali, il bibliotecario, il prefetto di disciplina, gli animatori.

(42) Cfr. c. 259 § 1; RFIS, n. 28.

rente tra il Vescovo e i superiori del seminario, in special modo il rettore, è di tipo fiduciario e quindi, salva sempre la giusta autonomia nell'espletamento del loro incarico, occorre assicurare al Vescovo la sufficiente discrezionalità nella scelta e rimozione di questi collaboratori.

Poiché non sempre è possibile garantire che ogni ufficio venga ricoperto da altrettante persone, ci si può chiedere se esistano incompatibilità nel disimpegno di più uffici nel seminario. A questo proposito il CIC 17 stabiliva esplicitamente, nel c. 1358, che il rettore e l'economista fossero persone differenti. Inoltre, dal tenore del c. 1361 § 3 si poteva desumere l'incompatibilità tra l'ufficio di confessore e gli altri superiori del seminario. Attualmente il Codice non prevede direttamente alcuna incompatibilità; tuttavia, dal combinato disposto dei cc. 240 § 2 e 1051, 1°, si può concludere che l'ufficio di direttore spirituale e di confessore sia incompatibile con i restanti incarichi. Per quanto riguarda, invece, l'ufficio di economista, sebbene vi sia chi ritenga tuttora vigente l'abrogata disciplina⁽⁴³⁾, non pare che tale conclusione sia da accogliere in modo tassativo.

Tra le novità più significative della nuova codificazione nei riguardi dei superiori del seminario si può menzionare quanto attiene alle persone incaricate della guida dei seminaristi in foro interno.

A questo proposito il c. 239 § 2 prevede innanzitutto che vi sia « almeno un direttore spirituale » cui sono affidati tre ordini di funzioni: « [a] la responsabilità per il cammino spirituale dei seminaristi in foro interno; [b] la conduzione e il coordinamento dei vari esercizi di pietà e della vita liturgica del collegio. [c] Egli è anche il coordinatore degli altri sacerdoti autorizzati dal Vescovo ad impartire la direzione spirituale degli alunni come anche dei confessori, per assicurare l'unità dei criteri di discernimento della vocazione »⁽⁴⁴⁾.

Al tempo stesso il direttore spirituale è affiancato da altri sacerdoti designati dal Vescovo (con la qualifica o meno di « *directores spiritus* »), cui i seminaristi possono liberamente rivolgersi.

Come è stato evidenziato in dottrina⁽⁴⁵⁾, la soluzione adottata dal c. 239 tende ad armonizzare due principi: l'unicità della direzione

⁽⁴³⁾ CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, Vol. I, Napoli 1988, p. 312.

⁽⁴⁴⁾ *Direttive*, cit., n. 44.

⁽⁴⁵⁾ GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione*, Cinisello Balsamo-Roma 1990, pp. 130-131.

ne spirituale quanto al discernimento vocazionale, e la libertà dei seminaristi. Certamente, quanto al primo di questi due principi, gli statuti del seminario, nel caso siano nominati più « *directores spiritus* », dovranno precisare le competenze di ciascuno di essi.

Inoltre, va segnalato che il c. 240 § 2, estende anche al direttore spirituale quanto già previsto nel c. 1361 § 3 CIC 17, circa la proibizione di chiedere il parere dei confessori nei riguardi dell'ammissione agli ordini o della dimissione degli alunni dal seminario.

Tale ampliamento rafforza la separazione tra foro esterno ed interno raccomandata anche di recente ⁽⁴⁶⁾, e tutela giuridicamente l'obbligo morale di segretezza che scaturisce dal rapporto confidenziale qualificato quale è quello esistente tra alunno e direttore spirituale.

I soggetti vincolati da questa norma sono, oltre ai confessori, il direttore spirituale. Per allontanare anche il sospetto di una possibile violazione diretta o indiretta del sigillo sacramentale, che costituisce un gravissimo delitto punito ai sensi del c. 1388, rientra nella categoria di confessore non soltanto colui che sia effettivamente il confessore del seminarista, ma anche tutti coloro che siano stati designati come confessori ordinari o « straordinari » del seminario.

Per quanto concerne, invece, il direttore spirituale, l'ambito della norma pare abbracciare il o i direttori spirituali nominati per il seminario, e la persona scelta dall'alunno come « *director spiritus* » ai sensi del c. 239 § 2.

La proibizione contenuta nel c. 240 § 2 non soltanto vieta ai superiori di richiedere il parere di queste persone, ma anche che i confessori o il direttore spirituale diano spontaneamente la loro opinione in merito.

Dal tenore di questa norma si potrebbe concludere, come è stato evidenziato in dottrina ⁽⁴⁷⁾, che la conoscenza del rettore dell'idoneità del candidato su cui è chiamato ad esprimere il parere (cfr. c. 1051, 1°), rischi di essere circoscritta ad elementi piuttosto esteriori. Tuttavia, a questo proposito, va considerato il fatto che sull'alunno grava l'obbligo morale di manifestare al rettore il giudizio del direttore spirituale circa la sua idoneità, e qualunque altro fatto significativo che possa incidere sui requisiti richiesti per ricevere gli ordini

⁽⁴⁶⁾ Cfr. RFIS, n. 27; PDV, n. 66.

⁽⁴⁷⁾ GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione*, Cinisello Balsamo-Roma 1990, pp. 131-132.

sacri. In ogni caso, nonostante sia in gioco un bene pubblico della Chiesa, va primariamente tutelata la libertà di coscienza della persona⁽⁴⁸⁾, anche correndo il rischio di una possibile incompletezza di informazioni. Ciò, peraltro, trova ulteriore riscontro in quanto espresso nel n. 69 della PDV⁽⁴⁹⁾.

Il c. 246 § 4 raccomanda, poi, che ogni seminarista scelga liberamente un « moderator vitae spiritualis »⁽⁵⁰⁾. Al riguardo va rilevato come questa norma, sia stata oggetto di attenzione da parte della dottrina⁽⁵¹⁾, al fine non solo di determinare la fisionomia del « moderator vitae spiritualis » rispetto al « director spiritus » del c. 239 § 2, ma anche di superare l'eventuale contraddizione esistente per il diverso tenore letterale dei due canoni: nel c. 239 § 2 si parla, infatti, della possibilità di rivolgersi per la direzione spirituale a sacerdoti « ai quali il Vescovo abbia affidato tale incarico », nel c. 264 § 4, invece, si parla di « guida della vita spirituale, scelta liberamente ».

Se da un lato la dottrina si mostra concorde nel distinguere giuridicamente le due figure, cosa che non avviene nei documenti posteriori al Codice⁽⁵²⁾, — dove non solo non vi è traccia di una distinzione, ma nella disciplina riguardante la direzione spirituale vengono inclusi anche i confessori —, più problematico appare invece trovare una soluzione soddisfacente tra la libertà riconosciuta al seminarista dal c. 264 § 4 e i limiti che incontra nel c. 239 § 2.

Nell'ambito di queste brevi annotazioni, e tenuto conto del fatto che per lo più nella pratica lo « spiritus director » e il « moderator

⁽⁴⁸⁾ GIOVANNI PAOLO II, enc. *Veritatis splendor*, n. 31.

⁽⁴⁹⁾ « Non si può dimenticare, infine, che lo stesso candidato al sacerdozio deve dirsi protagonista necessario e insostituibile della sua formazione... Nessuno, infatti, può sostituirci nella libertà responsabile che abbiamo come singole persone ».

⁽⁵⁰⁾ Una tale previsione, cioè la figura del « moderator vitae spiritualis », manca nel CCEO, che si limita a menzionare la « direzione spirituale » e il « direttore spirituale ».

⁽⁵¹⁾ A parte i commenti ai Codici si sono tra gli altri occupati del tema: COPALMERIO, *La formazione al ministero ordinato*, in « La Scuola Cattolica », 112 (1984) pp. 239-244; TESTACCI, *La figura del direttore spirituale nel seminario maggiore*, in « Commentarium pro Religiosis », 66 (1985) pp. 59-82; RINCÓN, *Libertad del seminarista para elegir el « moderador » de su vida espiritual*, in « Ius Canonicum », 28 (1988) pp. 451-488; ID., *Sobre algunas cuestiones canónicas a la luz de la Exh. Apost. « Pastores dabo vobis »*, in « Ius Canonicum » 65 (1993) pp. 315-378, specialmente pp. 356-371; DE PAOLIS, *La formazione dei chierici*, cit., pp. 138-140; GHIRLANDA, *Alcuni aspetti della formazione sacerdotale nel diritto canonico*, cit., pp. 231-236.

⁽⁵²⁾ Cfr. RFIS, n. 55; CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA (DEI SEMINARI E DEGLI ISTITUTI DI STUDI), *Direttive ...*, cit., n. 44.

vitae spiritualis » coincideranno nella medesima persona, credo che occorra muoversi in due direzioni: *a)* considerare che dal punto di vista non solo giuridico, nei confronti della vita spirituale del seminarista le due figure occupano piani differenti; *b)* tentare di armonizzare due esigenze entrambe necessarie, vale a dire la libertà della persona e il diritto-dovere della Chiesa di discernere e accompagnare il cammino vocazionale del candidato.

Quanto al primo punto, mi pare che occorra sottolineare che, mentre lo « spiritus director » è un vero e proprio ufficio ecclesiastico (cfr. c. 145), con la missione specifica ricevuta dal Vescovo di cooperare con gli altri superiori del seminario al discernimento vocazionale del candidato ed alla sua formazione sacerdotale, e pertanto la sua funzione è circoscritta nello spazio, nel tempo e nella materia, il « moderator vitae spiritualis » è una persona di fiducia del seminarista che svolge la sua missione in forza della scelta operata dal candidato. La sua azione non è legata soltanto al tempo della formazione seminaristica ma possiede l'estensione che il rapporto instaurato consentirà.

Quanto al secondo aspetto, se da un lato la libertà del seminarista di trovare una guida spirituale di suo gradimento è un diritto che concretizza quello più ampio di seguire una propria spiritualità (c. 214), che peraltro « è fattore benefico di crescita e di fraternità sacerdotale »⁽⁵³⁾; dall'altro non meno forte è il vincolo che nasce dall'atto di libertà di sottoporre alla Chiesa la propria vocazione, perché la riconosca e la coltivi⁽⁵⁴⁾.

Pertanto ne segue che la libertà nella scelta del « moderator vitae spiritualis » è massima purché non costituisca un ostacolo all'azione formativa svolta nel seminario. D'altro canto, è impossibile stabilire con esattezza criteri oggettivi di valutazione in caso di eventuali conflitti, in modo da evitare anche possibili arbitrarietà, giacché, dato il tipo di materia, vi è un inevitabile ambito prudenziale di valutazione che è affidato ai superiori del seminario, in conformità con quanto è affermato dal Pontefice a proposito di seminaristi provenienti da associazioni e movimenti ecclesiali: « [Essi] si riferiscano con coerenza e cordialità alle indicazioni formative del Vescovo e agli educatori del Seminario, affidandosi con schietta fiducia alla loro guida e alle loro valutazioni »⁽⁵⁵⁾.

⁽⁵³⁾ PDV, n. 68.

⁽⁵⁴⁾ Cfr. *Ibidem*, n. 36.

⁽⁵⁵⁾ *Ibidem*, n. 68.

Da ultimo, si può notare che mentre il c. 1359 CIC 17 stabiliva che vi fossero due « coetus deputatorum », uno per la disciplina e l'altro per l'amministrazione dei beni, allo scopo di coadiuvare il Vescovo nel governo del seminario, sebbene non venissero determinate con esattezza le attribuzioni di questi due « coetus »⁽⁵⁶⁾, attualmente non ne viene più prevista l'esistenza, ma si lascia agli statuti del seminario la determinazione delle modalità con cui tutti i componenti del seminario (compresi gli alunni) partecipino della responsabilità del rettore, in particolar modo per ciò che concerne la disciplina. Se il seminario si presenta « soprattutto come una comunità educativa in cammino »⁽⁵⁷⁾, è necessario che ciascuno dei suoi membri sia parte attiva di questa comunità e non meramente un destinatario passivo, benché ci possano essere differenti soluzioni pratiche per rendere operativa questa corresponsabilità.

* * *

In conclusione. L'attenzione che la Chiesa riserva ai candidati al sacerdozio risulta non solo particolarmente necessaria, ma ricca e completa. Da un punto di vista giuridico, la normativa si presenta dotata di quei caratteri di flessibilità che, postulati da situazioni pastorali molto diversificate, permetteranno di risolvere via via i problemi che verranno sollevati. Al tempo stesso è auspicabile che, da un punto di vista strettamente tecnico-giuridico, gli interventi dell'autorità ecclesiastica, frutto della sua preoccupazione pastorale, possiedano quelle caratteristiche, anche formali, che consentano, per il bene della Chiesa, una chiara interpretazione ed un'ordinata applicazione delle norme poste a tutela dei principali ambiti di giustizia riscontrabili in questa materia e che possono essere molto sinteticamente illustrati nei seguenti: a) Autentico discernimento vocazionale. Poiché la chiamata al sacerdozio poggia su un'iniziativa divina ed è un dono che il Signore fa alla Chiesa, deriva non soltanto il diritto-dovere di ammettere agli ordini esclusivamente coloro che possiedono i necessari requisiti, ma anche di non escludere arbitrariamente candidati idonei. b) Accurata formazione che, tenendo conto delle esigenze ineludibili richieste da un'autentica fisionomia sacerdotale, sia al tempo stesso rispettosa delle condizioni ecclesiali in cui si svolge e delle legittime aspirazioni del candidato.

DAVIDE CITO

⁽⁵⁶⁾ WERNZ-VIDAL, *Ius Canonicum*, cit., pp. 116-117.

⁽⁵⁷⁾ PDV, n. 60.

